



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 163

Seduta del 29 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS N. 267/2000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL DEMANIO IDRICO PROMOSSO DA GUIDI PIER FRANCESCO. 9 VARIAZIONE

L'anno duemilatredici, e questo giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 15,45 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano presenti N. 18 Consiglieri ed assenti N. 7, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FRATONI FEDERICA	X		MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE	X	
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA		X
BONFANTI VALERIO	X		BONACCHI GUGLIELMO	X	
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CALVETTI GIULIANO	X		GAVAZZI CRISTINA		X
MENICACCI MARIANNA	X		LAPENNA KARIM		X
NARDI CLAUDIO	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO	X	
ROMITI GABRIELE	X		ONORI MARCO		X
SANSONI MASSIMO	X		BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA	X		TINTORI MAURO		X
BETTI ANDREA		X			

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del presente verbale

Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA – SANSONI MASSIMO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS N. 267/2000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL DEMANIO IDRICO PROMOSSO DA GUIDI PIER FRANCESCO. 9 VARIAZIONE

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori;

Assessore Martini

OMISSIS intervento nel file audio (0 m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Martini il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prende quindi la parola:

Consigliere Bonacchi

OMISSIS intervento nel file audio (3m c.a)

Escono i Consiglieri Sansoni e Galligani per cui i presenti sono 16 e gli assenti 9.

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Martini;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto Assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (All. B);
- Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 27.11.2013 (All. C);
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Prima Commissione Consiliare nelle sedute del 20 e 26 Novembre 2013;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 NOVEMBRE 2013 N. 163

- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente:

Presenti 16

Voti favorevoli n. 13 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Calvetti, Vannucchi Menicacci, Nardi, Romiti, Vicinelli, Monari, Malucchi)

Astenuti 3 (Bonacchi, La Pietra, Baldi)

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Voti favorevoli n. 13 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Calvetti, Vannucchi Menicacci, Nardi, Romiti, Vicinelli, Monari, Malucchi)

Astenuti 3 (Bonacchi, La Pietra, Baldi)



Provincia di Pistoia

Salvaguardia degli equilibri ambientali e valorizzazione delle risorse naturali

P.zza della Resistenza, 54, 51100 Pistoia - tel. 0573 3741 fax 0573 372024 ambiente@provincia.pistoia.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi art. 194 d.l.gs n. 267/2000 relativo a ricorso in opposizione per la riscossione dei canoni del demanio idrico promosso da Guidi Pier Francesco – 9^a variazione

Visto l'art. 194 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto che il riconoscimento dei debiti deve avvenire mediante deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000, da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con la diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità;

Visto che la Legge finanziaria n° 289 del 2002 all'art. 25, comma 5, prevede l'invio alla Corte dei Conti dell'atto deliberativo con il quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio;

Dato atto che- I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del servizio finanziario l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del tuel, al fine dell'attivazione della relativa procedura;

Vista la relazione presentata dal Servizio Avvocatura (di seguito riportata) dalla quale si evince che la scrivente Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese quale parte soccombente nei giudizi pendenti presso il GdP di Rutigliano, R.G. nn. 833/C/2010 e 834/C/2010

Oggetto: Relazione dell'Avvocatura Generale sul debito fuori bilancio di € 192,74 maturato in seguito alla soccombenza dell'Ente nella causa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Rutigliano (BA) da Guidi Pier Francesco c/Censum srl+Provincia di Pistoia, R.G. n.833/10.

A seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 318 del 21/10/2003, la Provincia di Pistoia ha affidato al Concessionario per la riscossione Ditta Ser. Fin. Spa di Castellaneta (TA), poi Ser. Fin. Srl, quindi Censum Srl e infine Gema Spa, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva e contenzioso dei canoni COSAP e Demanio Idrico, per la durata di 4 anni, ovvero fino al 31/12/2007 (vd. determina n. 1377/2004 di aggiudicazione a

seguito di gara pubblica; contratto rep. n. 3765 del 21.09.2004 con allegato Capitolato Speciale di Appalto).

Successivamente, in virtù della facoltà concessa dall'art. 3, co. 25, secondo periodo, D. L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 426 del 27/12/2007, è stato ulteriormente prorogato l'affidamento di cui sopra, per ulteriori 3 anni, fino al 31/12/2010 (contratto rep. n. 3895 del 17.12.2008).

A partire da quest'ultima data, la Provincia di Pistoia ha reinternalizzato il servizio in questione, mentre la Gema spa è rimasta responsabile della gestione delle code contrattuali, ovvero delle funzioni di riscossione ordinaria e coattiva e contenzioso giudiziale per le annualità precedenti il 2011 (determinazione dei Servizi Viabilità e Difesa del suolo n. 203 del 6.06.11).

L'ultimo accredito riversato da Gema spa in favore dell'Ente, al netto dell'aggio di riscossione, relativo all'importo incassato nel mese di febbraio 2012 a titolo di canoni del demanio idrico, è stato effettuato il 19.03.2012 (comunicazione Gema del 26.03.12 prot. n. 125/12).

Da allora, nonostante i ripetuti solleciti (cfr. racc. a/r prot. n. 134360 del 3.10.12), il Concessionario, in spregio agli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto rep. n. 3765 e sue successive proroghe, e dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, non ha più relazionato alla stazione appaltante sull'attività svolta per conto della Provincia, né ha più riversato alcunché alla medesima.

Con racc. a/r prot. n. 44339 del 22.03.13 e racc. a/r prot. n. 59051 del 12.04.2013, l'Avvocatura provinciale ha escusso la polizza fideiussoria n. 703712026/2004, rilasciata dal Concessionario in favore dell'Ente, in considerazione delle funzioni assolute da tale garanzia e riguardanti, in particolare, la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e di capitolato, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

L'importo della cauzione, pari a € 500.000,00 è stato incassato dalla Tesoreria provinciale il 14.05.2013.

Nel frattempo, con sentenza n. 31 depositata il 23.04.2013, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento del Concessionario Gema spa in liquidazione.

La Provincia di Pistoia, con pec dell'Avvocatura del 24.07.2013, si è tempestivamente costituita nella richiamata procedura concorsuale, ai fini del recupero del credito versato dai contribuenti della Provincia di Pistoia nel periodo di competenza della ditta fallita, non riversato all'Ente, stimato dai servizi di competenza in € 445.159,00 per canoni demaniali ed 2€ 482.298,95 per canoni COSAP, per un complessivo importo di € 927.457,95.

Con prot. n. 3928 e n. 3934 dell'11.01.2011, pervenivano in Provincia i due ricorsi in opposizione promossi dal Sig. Guidi Pier Francesco avanti il Giudice di Pace di Rutigliano (BA), nei confronti della Provincia di Pistoia e della Censum srl, contro, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione n. 0000389 del 20.10.2010 (R.G. n. 833/2010) e n. 0000390 del 20.10.2010 (R.G. n. 834/2010), emesse dal Concessionario per la riscossione di canoni del demanio idrico nei confronti del citato ricorrente. Le ordinanze, del medesimo importo di € 1.559,24, erano riferite: la prima, all'annualità 2006, la seconda, al 2005.

Al riguardo il Concessionario, in completa autonomia, non solo riteneva di non coltivare il contenzioso instaurato dal privato sopra menzionato (difeso dall'avv. Riccardo Guidi, del Foro di Pistoia, domiciliato presso l'avv. Lorella Deviti di Rutigliano), così non ottemperando all'obbligo di curare il contenzioso per conto del nostro Ente, ma con tre distinti atti, tutti del 17.01.2011, annullava in autotutela tre ingiunzioni emesse a carico del sig. Guidi Pier Francesco:

n. 0000389 del 20.10.2010 di € 1.559,24
n. 0000390 del 20.10.2010 di € 1.559,24
n. 0000391 del 20.10.2010 di € 7.695,80.

Quanto all'ultima ordinanza ingiunzione sopra citata (n. 0000391 del 20.10.10), il ricorso in opposizione alla medesima, che ha dato vita al contenzioso R.G. n. 1293/10, promosso, dinanzi al Tribunale di Bari, nei confronti della sola Censum srl, conclusosi con sentenza n. 79/12, (all. 1),

non è mai stato notificato, da parte del ricorrente, alla Provincia di Pistoia, e dunque non è opponibile a quest' ultima, mai stata parte in tale giudizio.

Quanto invece agli altri due contenziosi, gli stessi si sono conclusi come segue:

- R.G. n. 833/C/2010 Giudice di Pace di Rutigliano avv. Angela Cinquè – con sent. n. 10/12, (all. 2), che ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 0000389 del 20/10/10 per € 1.559,24 ed ha condannato la Provincia di Pistoia al pagamento delle spese liquidate in detta sentenza;

- R.G. 834/C/2010 Giudice di Pace di Rutigliano avv. Loredana Franca Mastrangelo – definito con sent. n. 69/13, (all. 3), che ha annullato parimenti l'ingiunzione di pagamento n. 0000389 del 20/10/10 per € 1.559,24 ed ha condannato la Provincia di Pistoia al pagamento delle spese liquidate in tale sentenza.

In data 9.09 u.s., l'Avv. Riccardo Guidi di controparte ci ha inviato i conteggi relativi alle competenze liquidate in sentenza dai rispettivi Giudici nei 3 procedimenti sopra richiamati, richiedendo il pagamento degli stessi, senza tuttavia allegare i richiamati provvedimenti conclusivi.

In seguito a richieste dell'Avvocatura, ha poi inviato copia dei dispositivi ed infine delle sentenze adottate, allegate alla presente relazione.

Dall'esame di detti provvedimenti emerge innanzitutto, come sopra già chiarito, che la Provincia non è stata parte nel procedimento pendente presso il Tribunale di Bari, pertanto nulla le può essere richiesto in relazione a detto giudizio.

Quanto alle altre 2 sentenze, come emerge anche dalla lettura dei rispettivi dispositivi, i due GdP di Rutigliano hanno entrambi annullato, su richiesta del ricorrente sig. Guidi Pier Francesco, la stessa ingiunzione di pagamento: la n. 0000389 del 20/10/10.

Dal momento che, in entrambi i giudizi R.G. nn. 833 e 834/2010, la causale della condanna alle spese è conseguenza dell'annullamento del medesimo provvedimento, la Provincia di Pistoia non può essere chiamata a rispondere due volte dell'adozione di identica decisione.

Conseguentemente, si chiede di assumere, per quanto di competenza, il debito fuori bilancio conseguente alla condanna del nostro Ente importata dalla sent. n. 10/12, che per prima ha annullato l'ingiunzione n. 0000389 del 20/10/10, disponendo altresì la condanna del nostro Ente al pagamento di complessive € 192,74 , come da prospetto allegato (all. 4).

Il pagamento di tale importo, conseguenza della *mala gestio* operata dal Concessionario ora sottoposto a procedura concorsuale, risulta compensato dalla positiva escussione della polizza fideiussoria sopra richiamata, salva la possibile ulteriore insinuazione, per l'importo corrispondente al debito fuori bilancio in oggetto, nella procedura fallimentare a carico di Gema spa in liquidazione, R.F. n. 30/13, in quanto il debito è sorto in seguito alla richiesta pervenuta dall'Avv. Riccardo Guidi in data 9.09.13, successivamente all'insinuazione dell'Ente nel predetto Fallimento, avvenuta il 24.07.13.

Pistoia, 19.11.2013

Il Dirigente dell'Avvocatura Generale

Avv. Paola Pupino__

Atteso che, per finanziare la spesa totale di € **192,74**, è stata richiesta apposita variazione al bilancio, di seguito illustrata, con la quale è prevista la creazione di un nuovo capitolo di spesa sul Titolo I "Spesa corrente" - intervento 08 "oneri straordinari della gestione corrente e che detto capitolo viene finanziato mediante storno:

Entrata Spesa	Capitolo	Codice ministeriale	Funzione descrizione	Servizio descrizione	vincolo	Importo
---------------	----------	---------------------	----------------------	----------------------	---------	---------

S	1-127722	1070108	07- funzioni nel campo della tutela ambientale	1- difesa del suolo	425- demanio idrico	192,74
S	1-127261	1070102	07- funzioni nel campo della tutela ambientale	1- difesa del suolo	425-demanio idrico	192,74

Si rende quindi necessario procedere al riconoscimento del debito di importo pari a €192,74.

Dato atto che l'avv. Riccardo Guidi ha comunicato i seguenti dati bancari per la restituzione della somma
Coordinate Bancarie: IT53F0835824901000000110526 Banca di Pescia, Filiale di Pescia;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, come sopra descritto, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo totale di €192,74
2. di provvedere a finanziare l'importo di euro 192,74, come riportato in narrativa e secondo i movimenti contabili riepilogati nella tabella di cui sopra;
3. di attestare la legittimità della spesa ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
4. di incaricare lo scrivente servizio di provvedere ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti;
5. di trasmettere il presente atto ai Revisori dei Conti della Provincia e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Toscana.

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Ing Delfo VALORI)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema
della Partecipazioni Provinciali
Dr.ssa Letizia Baldi


Pistoia, 20.11.2013

A

Seuf. 78/12
NG 1283/10
C/NOU 536/12



TRIBUNALE DI BARI
- SEZIONE DISTACCATA DI RUTIGLIANO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



il Giudice monocratico del Tribunale di Bari, sez. dist. di Rutigliano, Dott.ssa Cristina Fasano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel Registro Generale Affari Contenziosi col numero d'ordine 1293 dell'anno 2010

TRA

GUIDI Pier Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. R.Guidi e ed elettivamente domiciliato in Rutigliano via San Francesco D'Assisi presso lo studio dell'avv. L.Deviti

- OPPONENTE -

E

Censum srl

- OPPOSTA contumace -

(---)

All'udienza del 14.02.2012, terminata la discussione, la causa era decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione del 4.12.2010 Guidi Pier Francesco chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 0000391/Demanio idrico del 20.10.2010, previa sospensione dell'efficacia.

Precisava che l'opposta, concessionaria della Provincia di Pistoia per la riscossione dei canoni di demanio idrico, gli aveva ingiunto il pagamento di € 7695,80 per canoni relativi all'utilizzo di acqua per uso industriale per gli anni dal 2001 al 2004.

Eccepiva, l'opponente, la sua carenza di legittimazione passiva poiché allo stesso l'atto era stato notificato quale erede del proprio padre e per canoni maturati

Oc

successivamente alla morte di quest'ultimo avvenuta nel 1990.

In ogni caso si evidenziava come la Censum srl avrebbe dovuto chiedere i canoni all'effettivo utilizzatore, giacché nell'anno 2000 l'attività industriale era stata trasferita.

Si eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale essendo stato adottato il primo atto interruttivo solo il 21.07.2009 nonché l'infondatezza della pretesa giacché nel 2000 l'attività era stata trasferita in altro luogo, venendo meno la necessità di erogazione di acqua.

Rigettata la richiesta di sospensione, veniva fissata l'udienza di comparizione per il 12.07.2011.

In tale sede l'opponente esibiva copia della comunicazione con cui l'opposta in autotutela annullava l'ordinanza impugnata.

All'udienza del 14.02.2012 la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza de qua.

Avendo tuttavia l'opponente chiesto al Giudice di pronunciarsi sulla condanna alle spese, occorre valutare la fondatezza dell'opposizione secondo la regola della soccombenza virtuale.

L'opposizione è fondata.

Risulta per tabulas il difetto di legittimazione passiva dell'opponente poiché allo stesso l'ordinanza è stata notificata quale erede di Guidi Ruggero deceduto nel 1990 e per canoni maturati dal 2001.

Peraltro risulta che l'attività è stata comunque trasferita nel 2000.

Inoltre deve ritenersi maturata la prescrizione cd.breve, essendo il primo atto interruttivo del luglio 2009.

In ogni caso la fondatezza delle doglianze dell'opponente (ritualmente comunicate all'opposta) emerge dalla circostanza che quest'ultima ha proceduto ad annullare l'atto impugnato in autotutela.

Per tutte le ragioni suesposte l'opposizione deve ritenersi fondata.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Fari, Sezione distaccata di Rutigliano, decidendo sull'opposizione proposta così provvede:

1. Dichiarare cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'opposta al pagamento delle spese sostenute dall'opponente, che si liquidano in complessive € 750,00 di cui € 195,00 per spese, € 945,00 per diritti ed € 350,00 per onorari, oltre rimb.forf., Iva e Cap come per legge.

Rutigliano, 14.02.2012

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Fasano

Cristina Fasano

CANCELLIERE FS
D.ssa Maria Giuseppina TISTO

TRIBUNALE DI FARI
SEZIONE DISTACCATA DI RUTIGLIANO
14.02.12

1690
143
1639

CANCELLIERE FS
D.ssa Maria Giuseppina TISTO



Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano

2

N 833/2010 r.g.
n. 10/12 sent.
N 44/12 cron
Fatto avviso
11 GEN. 2012

Il Giudice di Pace Coordinatore di Rutigliano avv. Angela
Cinque

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella controversia avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione
di pagamento

TRA

Guidi Pier Francesco

elettivamente domiciliato in Rutigliano (Bari) alla via San Francesco
D'Assisi n.3 presso lo studio dell'av. Lorella De Viti, rappresentato e
difeso dall'avv. Ricardo Guidi del Foro di Pistoia,

ricorrente

CONTRO

Provincia di Pistoia, in persona del Presidente

Censum S.r.l , in persona del proprio legale rappresentante protempore
resistenti/contumaci

Motivi della decisione in fatto

Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della Provincia di Pistoia , in persona del Presidente e della Censum s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, entrambe ritualmente citate e non comparse.

Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2010 il sig. Guidi Pier Francesco, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0000389/demanio idrico del 20/10/2010.

A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del sig. Guidi Pier Francesco, ingiunto nella specifica qualità di erede del sig. Guidi Ruggero, in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per il recupero di canoni idrici maturati nell'anno 2009 e pertanto dopo il decesso del sig. Guidi Ruggero avutosi in data 27 maggio 1990.

All'udienza del 9 giugno 2011 la causa veniva *introitata per la decisione.*

Motivi della decisione in diritto

L'opposizione deve essere accolta perché fondata in fatto e diritto.

Il certificato di morte prodotto in giudizio dal ricorrente e rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di Pescia, in data 1/12/2010, costituisce prova certa della circostanza che il sig. Guidi Ruggero, nato a Pescia (PT) il 16 agosto 1906, sia deceduto in Pescia (PT), in data 27 maggio 1990.

Alla luce di quanto innanzi, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione del sig. Guidi Pier Francesco nella propria specifica qualità di "erede del sig. Guidi Ruggero", in quanto i canoni idrici per cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento impugnata è stata, si riferiscono ad un periodo posteriore alla data di decesso del sig. Guidi Ruggero. Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento doveva essere emessa nei confronti del soggetto che nel 2009 faceva uso dell'approvvigionamento idrico per cui sono stati richiesti i pagamenti con l'ingiunzione di pagamento. Per le motivazioni di cui innanzi l'opposizione deve essere accolta in quanto fondata in fatto e diritto. Le spese del presente giudizio vengono poste a carico della Provincia di Pistoia, in persona del Presidente secondo il principio di soccombenza.

PQM

Letti gli atti di causa,

vista la documentazione prodotta

Accoglie

L'opposizione e, di conseguenza,

annulla

l'ingiunzione di pagamento n. 0000389/demanio idrico del 20/10/2010 resa dalla Censum S.r.l, in persona del proprio legale rappresentante *protempore*

Condanna la Provincia di Pistoia, in persona del Presidente, al pagamento, in favore del sig. Guidi Pier Francesco, di tutte le spese

del presente procedimento che liquida in complessivi euro 150,00 (centocinquanta/00), di cui euro 50,00 per spese, euro 50,00 per diritti ed € 50,00 per onorari, oltre rimborso del 12.50% ex art 14 DM 127/04, IVA e CNA come per legge.

Così deciso in Rutigliano all'udienza del 9 giugno 2011.

IL CANCELLIERE SS
Ins. Filippa Di Pinto



GIUDICE DI PACE COORD.

(Avv. Angela Cinque)

Depositato nella Cancelleria
dell'Ufficio del Giudice di Pace

Rutigliano, 11 GEN. 2012

IL CANCELLIERE
Ins. Filippa Di Pinto



N...69/13	Sent.
N...834/C/10	R.G.
N...446/13	cron.
Fatto avviso il	
25 LUG. 2013	

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RUTIGLIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Rutigliano, nella persona del giudice dott. Avv. Loredana Franca Mastrangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 834 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010 in data 04/12/2010 e spedita a pubblica sentenza sulle conclusioni formulate all'udienza del 27 marzo 2013

Avente per oggetto :

Opposizione a ingiunzione per violazioni al C.D.S.

TRA

GUIDI PIER FRANCESCO, , elettivamente domiciliato in Rutigliano, presso lo studio dell'avv. Lorella Deviti, rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Guidi giusta procura a margine del ricorso

-Opponente-

E

CENSUM S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore

~~PROVINCIA~~
~~PREFETTURA~~ DI PISTOIA in persona del ~~Prefetto~~ *pro tempore* *Presidente*
delle Province "pro Censum" - Opposti non comparsi -

Conclusioni

L'Avv. Deviti conclude per la dichiarazione di cessata materia del contendere per annullamento in autotutela della ingiunzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 04/12/2010, il sig. GUIDI Pier Francesco proponeva opposizione avverso l'ingiunzione n.0000389/Demanio Idrico emessa dalla Censum srl in data 20/10/2010, quale Concessionaria per la Provincia di Pistoia, per il mancato pagamento dei canoni demaniali relative alle pratiche di utilizzo acqua.

Lamentava l'opponente l'erronea emissione dell'ingiunzione per inesistenza della violazione contestata.

Per le riferite ragioni chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensione della sua efficacia.

Veniva emesso il decreto di fissazione e comparizione dell'udienza ed ordinato il deposito degli atti del rapporto relativo al verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 689/1981.

Ritualmente notificato alle parti il ricorso e pedissequo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, nessuna documentazione veniva inviata.

In corso di causa il ricorrente depositava annullamento in autotutela dell'ingiunzione.

Espletata la trattazione, all'udienza del 27 marzo 2013, la causa veniva decisa con sentenza del cui dispositivo si dava immediata lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo svolgimento dei fatti ha determinato la cessazione della materia del contendere.

In corso di causa il ricorrente ha depositato annullamento in autotutela dell'ingiunzione oggetto del ricorso, emesso dalla Censum srl (già GEMA SpA) in data 17/01/2011.



Tale circostanza ha posto fine alla situazione giuridica su cui si fondava la pretesa del ricorrente e, pertanto, ha determinato la cessazione della materia del contendere, che, nel silenzio della legge, va dichiarata con sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza. *J. r. S. u. e. l. r.*

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI RUTIGLIANO

Definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione all'ingiunzione n. .0000389/Demanio Idrico emessa dalla Censum srl in data 20/10/2010, così provvede:

- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Annulla l'ingiunzione oggetto di impugnazione.
- Condanna la Provincia di Pistoia al pagamento delle spese del giudizio in favore di Guidi Pier Francesco che liquida in totali € 138,00, di cui € 38,00 per spese ed € 100,00 per onorari oltre IVA e CAP come per legge..

=====
Decisa in Rutigliano il giorno 27 marzo 2013

[Signature]
Il Giudice di Pace
(Avv. Loredana Franca Mastrangelo)

[Signature]
IL CANCELLIERE B3
Ins. Filippo Di Pinto



**Depositato nella Cancelleria
dell'Ufficio del Giudice di Pace.
Rutigliano, 25 LUG. 2013**

IL CANCELLIERE B3
Ins. Filippo Di Pinto
[Signature]

GIUDICE DI PACE
di RUTIGLIANO

GUIDI PIER FRANCESCO/CENSUM/Provincia Pistoia

Ricorso R.G. n. 833/C/2010

Sentenza n. 10/2012


".....Condanna la Provincia di Pistoia, in persona del Presidente, al pagamento in favore del Sig. Guidi Pier Francesco, di tutte le spese del presente provvedimento che liquida in complessivi € 150,00, di cui € 50,00 per spese, € 50,00 per diritti ed € 50,00 per onorari, oltre rimborso del 12,50% ex art. 14 DM 127/04, IVA e CNA come per legge."

Diritti	€ 50,00
Onorari	€ 50,00
Rimborso 12,50%	€ 12,50
C.P.A. 4%	€ 4,50
IVA 22%	€ 25,74
Spese non imponibili	€ 50,00
<u>TOTALE da pagare</u>	<u>€ 192,74</u>
<i>(a detrarre ritenuta d'acconto)</i>	

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale

OGGETTO:.....
.....


 <small>PROVINCIA DI PISTOIA</small>	Provincia di Pistoia Servizio.....
--	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita/~~non necessita~~ del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

Il Dirigente



 <small>PROVINCIA DI PISTOIA</small>	Provincia di Pistoia Servizi Finanziari
--	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
 - Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
 - Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....
.....
.....

Pistoia, 20.11.2013

Il Dirigente
D.ssa Letizia 



OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 D.L.GS N. 267/2000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL DEMANIO IDRICO PROMOSSO DA GUIDI PIER FRANCESCO. 9^ VARIAZIONE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

considerato che

a seguito di delibera del Consiglio Provinciale 318/2003 la Provincia aveva affidato al Concessionario per la riscossione Ditta Ser. Fin. Spa di di Castellaneta (TA), poi Ser. Fin. Srl, quindi Censum Srl e infine Gema Spa, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva e contenzioso dei canoni COSAP e Demanio Idrico, per la durata di 4 anni, ovvero fino al 31/12/2007, servizio prorogato, Delibera Consiglio Provinciale n. 426/2007, fino al 31/12/2010. A partire da tale data il servizio è stato re-internalizzato, ma Gema rimaneva responsabile della gestione delle code contrattuali, ossia delle funzioni di riscossione ordinaria, coattiva e contenzioso giudiziale per le annualità di competenza.

Con prot. n. 3928 e n. 3934 dell'11.01.2011, pervenivano in Provincia i due ricorsi in opposizione promossi dal Sig. Guidi Pier Francesco avanti il Giudice di Pace di Rutigliano (BA), nei confronti della Provincia di Pistoia e della Censum srl, contro, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione n. 0000389 del 20.10.2010 (R.G. n. 833/2010) e n. 0000390 del 20.10.2010 (R.G. n. 834/2010), emesse dal Concessionario per la riscossione di canoni del demanio idrico relative alle annualità 2006 e al 2005 per gli importi ciascuno di 1.559,24.

Il Concessionario, in completa autonomia, non ha mai curato il contenzioso instaurato e con tre atti distinti ha annullato in autotutela le seguenti tre ingiunzioni emesse a carico del Sig. Guidi Pier Francesco:

- n. 0000389 del 20.10.2010 di € 1.559,24
- n. 0000390 del 20.10.2010 di € 1.559,24
- n. 0000391 del 20.10.2010 di € 7.695,80.

Con sentenza n. 10/12 il Giudice di Pace di Rutigliano, Avv. Angela Cinque, ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 0000389 del 20/10/10 per € 1.559,24 ed ha condannato la Provincia di Pistoia al pagamento delle spese liquidate in detta sentenza.

Con sentenza n. 69/13 il Giudice di Pace di Rutigliano, Avv. Loredana Franca Mastrangelo, ha annullato sempre l'ingiunzione di pagamento n. 0000389 del 20/10/10 per € 1.559,24 ed ha condannato la Provincia di Pistoia al pagamento delle spese liquidate in tale sentenza.

Visto che tali sentenze si riferivano alla stessa ingiunzione la causale delle condanna al pagamento delle spese non può essere applicata due volte per un unico procedimento, per cui si si provvede a riconoscere le spese previste dalla Sentenza n. 10/2012 che per prima ha annullato l'ingiunzione sopraindicata per un importo pari a € 192,74.

L'ente evidenzia che suddetta situazione è da imputarsi alla *mala gestio* operata dal concessionario Gema ora sottoposto a procedura concorsuale, che risulta compensato dalla positiva escussione della polizza fideiussoria avvenuta nel mese di maggio 2013, e dalla possibile ulteriore insinuazione, per l'importo corrispondente al debito fuori bilancio in oggetto, nella procedura fallimentare a carico di Gema spa in liquidazione, R.F. n. 30/13.

preso atto che

tale spesa relativa al debito fuori bilancio viene finanziata per € 192,74 tramite apposita variazione di bilancio con spostamento delle risorse dal cap. 127261 al cap. 127722 per l'importo sopraindicato;

visto

la proposta del dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale dell'Avvocatura Provinciale e le corrispondenti sentenze;

il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 20.11.2013;


ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.


Pistoia, 27 novembre 2013

Dott.ssa Monica Bigazzi



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Gianluca De Simone




Dott. Franco Pacini




Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Silvano Calistri



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott.ssa Manuela Nunziati



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
